

Molestie sui luoghi di lavoro – L. di Bilancio 2018

1 Febbraio 2018

E' stata introdotta, al [comma 218](#) della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), una disposizione volta a prevedere specifiche misure a tutela dei lavoratori che subiscono molestie sui luoghi di lavoro.

Ad integrazione di quanto previsto all'[articolo 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs n. 198/2006](#), è stato, infatti, stabilito, al *comma 3-bis*, che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.

Pertanto, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del denunciante sono nulle.

Sarà, altresì, onere del datore di lavoro assicurare, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità e la dignità dei lavoratori, concordando anche con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (*comma 3 ter*).